



# COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 23/06/2014

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)*

L'anno 2014 addì 23 del mese di Giugno convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
COLLU ENRICO	SI	CARCASSI LUCA	SI
PILLITU FABIO	SI	FILLACARA FRANCESCO	SI
MADEDDU FABRIZIO	SI	MATTANA IRENE	SI
COCCO GERMANA	SI	SPIGA STEFANIA	SI
ANEDDA CESARE	SI	COLLU PIER LUIGI	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	SCIOLA TOMASO	SI
SCHIRRU ANDREA	NO	PAULIS ANTONIO	SI
CINUS FEDERICO	SI	SALIS MONICA	SI
PILI ILARIA	NO		

**Presenti 15**

**Assenti 2**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali ;

Partecipa il Segretario Generale Dott. FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: CARCASSI LUCA, SCIOLA TOMASO, FILLACARA FRANCESCO;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PRESO ATTO CHE:

- Il Sindaco illustra la proposta n° 26 del 12.06.2014, avente ad oggetto “**IMPOSTA UNICA COMUNALI – IUC – APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**”, elencando i servizi indivisibili della TASI le proiezioni effettuate per trovare un’imposta perequata e gli sforzi fatti dall’Amministrazione per determinarne l’aliquota all’1 x mille;
- Aperta la discussione nell’ordine intervengono:  
Il Consigliere Tomaso Sciola che dopo aver argomentato sulle ragioni per le quali dichiara di non condividere assolutamente la nuova imposta e i sacrifici che la stessa comporta per il cittadino preannuncia il suo voto contrario;
- Il Sindaco per dare ulteriori delucidazioni e sottolineare che, per quadrare il Bilancio, l’Amministrazione non ha potuto fare a meno di approvare la TASI;

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;

**VISTO** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
  - b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre);
  - c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
  - d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;
-

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) che nella parte quarta agli articoli dal 52 al 66 regola la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI);

**CONSIDERATO** che il citato regolamento "IUC" prevede:

- 1) all'articolo 59, che con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni nei seguenti casi:
  - a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;
  - b) per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - c) per cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE";
- 2) all'articolo 60 che la medesima deliberazione che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 articolo 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3) all' articolo 56, che, nel caso di unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il tributo è versato nella misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore;

**RITENUTO** di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

**RITENUTO**, per l'anno 2014, di non applicare le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni TASI previste dagli articoli 59 e 60 del regolamento IUC;

**CONSIDERATO** che il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote viene stimato in €. 290.900,00;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 del vigente Regolamento IUC, il Consiglio Comunale provvede in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

**VISTI** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione Pubblica	€ . 168.030,46
2	Sicurezza Pubblica	€ . 150680,84
3	Manutenzione strade	€ . 92.393,70
4	Manutenzione del verde	€ . 69.303,09
5	Attività culturali e manifestazioni	€ . 24.459,00
6	Protezione civile	€ . 9.850,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ . 115.153,45
<b>TOTALE</b>		€ . 629.870,54

a fronte di un gettito di €. 290.900,00 (copertura 46,184%);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTI:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale."*

**DATO ATTO** che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'Area 2 - SETTORE TRIBUTI , Maria Grazia Pisano , giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 26 del 12/06/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 26 del 12/06/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**RICHIAMATO** alla votazione, espressa in forma palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Presenti n° 15

Votanti n° 11

Favorevoli n° 10

Contrari n° 1 (Sciola Tomaso)

Astenuti n° 4 (Paulis Antonio, Salis Monica, Spiga Stefania, Collu Pierluigi);

**La proposta è accolta**

**Subito dopo**, richiamato con separata votazione, data l'urgenza, a dare l'immediata Esecutività all'atto, così si esprime:

Presenti n° 15

Votanti n° 11

Favorevoli n° 10

Contrari n° 1 (Sciola Tomaso)

Astenuti n° 4 (Paulis Antonio, Salis Monica, Spiga Stefania, Collu Pierluigi);

**La proposta di Immediata Esecutività è accolta**

**VISTI** gli esiti delle votazioni

**VISTI** gli artt. 42 e 134 del TUEL

**DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

- 2) DI NON STABILIRE** per l'anno 2014 le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni TASI previste dagli articoli 59 e 60 del regolamento IUC;
- 3) DI STIMARE** in €. 290.900,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) DI STABILIRE** in €. 629.870,54 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione Pubblica	€ . 168.030,46
2	Sicurezza Pubblica	€ . 150.680,84
3	Manutenzione strade	€ . 92.393,70
4	Manutenzione del verde	€ . 69.303,09
5	Attività culturali e manifestazioni	€ . 24.459,00
6	Protezione civile	€ . 9.850,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ . 115.153,45
<b>TOTALE</b>		€ . 629.870,54

- 5) DI DARE ATTO** che la percentuale di copertura dei servizi indivisibili individuati è del 46,184%;

- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
  - 7) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
  - 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
-



Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA*

*IL PRESIDENTE*  
*F.to COLLU ENRICO*

---

**PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000**

REGOLARITA' TECNICA  
*Il Responsabile*

REGOLARITA' CONTABILE  
*Il Responsabile*  
*Rag. Pisano Maria Grazia*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69).

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4° della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott.FADDA MARIA BENEDETTA*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/06/2014.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---